

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PERSONE FISICHE ESTERNE
ALLA SOCIETA’**

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione del Regolamento

1. Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi statutari ICO Outsourcing s.c.r.l. (di seguito “ICO”) può procedere all’affidamento di incarichi individuali a persone fisiche esterne alla Società, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento i seguenti incarichi:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per la quale è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’albo;
- b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA.

2. Gli incarichi sopra indicati sono riferiti alle prestazioni professionali riconducibili al lavoro autonomo disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui al presente Regolamento potranno essere affidati da ICO a soggetti dotati di particolare specializzazione nel settore oggetto di interesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l’oggetto della prestazione dovrà corrispondere o comunque essere strumentale al perseguimento di obiettivi e/o di progetti specifici, determinati in coerenza con le esigenze funzionali e gli scopi istituzionali della Società;
- b) l’affidamento dell’incarico ad un soggetto esterno ad ICO potrà avvenire esclusivamente per lo studio di particolari questioni e per la trattazione di specifici problemi che richiedono il possesso di specifiche e qualificate competenze comprovate dai *curricula vitae*;
- c) la prestazione deve avere una durata predefinita;
- d) il compenso deve essere correlato alla tipologia, alla qualità, quantità e complessità della prestazione richiesta;
- e) il soggetto incaricato non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche solo potenziali, con ICO.

Articolo 3

Affidamento

1. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale o dal Responsabile dell’area competente nei limiti dei poteri assegnati, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti del budget aziendale.

Articolo 4

Procedimento

1. Ai fini del conferimento dell’incarico, ove non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo art. 8, il Direttore Generale o il Responsabile dell’area competente provvedono all’espletamento di una procedura comparativa, inviando un avviso ad almeno cinque professionisti individuati in elenchi di professionisti resi disponibili dalle società in house appartenenti al sistema camerale, attraverso portali di web recruiting o attraverso albi e/o elenchi di professionisti specializzati.

2. L’avviso di cui al precedente comma 1 dovrà contenere i seguenti elementi:

- l’oggetto e la durata della prestazione;
- i requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- i criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell’incaricato;
- il compenso stabilito.

3. L’avviso sarà pubblicato nella sezione “Lavora con noi” del sito di ICO nell’ipotesi in cui, ricorrendo alle modalità di ricerca sopra indicate, non sia stato possibile individuare almeno cinque professionisti.

Articolo 5

Procedura comparativa

1. Il Direttore Generale e/o il Responsabile dell'area competente procede alla valutazione dei *curricula vitae* e/o delle offerte acquisite tenendo conto, in particolare:
 - a) della qualificazione professionale;
 - b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e del grado di conoscenza delle relative normative;
 - c) di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - d) degli ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta per l'incarico.
2. Al fine di favorire la valutazione delle competenze dei professionisti, potranno essere svolti anche colloqui orali.
3. Al termine delle valutazioni, il nominativo dell'incaricato sarà pubblicato sul sito internet di ICO con le modalità previste nel successivo art. 9.

Art. 6

Valutazione delle prestazioni svolte

1. L'incarico deve essere prestato in conformità con quanto richiesto.
2. Il Direttore Generale o il Responsabile dell'area competente potrà verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, anche mediante riscontro della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dell'incarico affidato.
Qualora ciò non avvenga o i risultati siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale o il Responsabile dell'area competente potrà richiedere all'incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito oppure, previa contestazione del ritardo o della non conformità, provvedere alla risoluzione del rapporto per inadempimento.
Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale o il Responsabile dell'area competente potrà richiedere all'incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito oppure, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, potrà provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Resta inteso che nell'ipotesi in cui sarà richiesto all'incaricato l'integrazione dei risultati, nessun corrispettivo aggiuntivo sarà versato all'incaricato stesso.

Articolo 7

Determinazione e modalità di erogazione del compenso

1. Il compenso dovrà essere correlato alla tipologia, alla qualità, alla quantità e complessità della prestazione richiesta.
2. Le modalità di erogazione del compenso saranno stabilite di volta in volta e specificate nell'ambito dei singoli contratti.
3. Qualora sia prevista la liquidazione del compenso in più ratei posticipati, la relativa erogazione sarà effettuata previa autorizzazione da parte del Direttore Generale o del Responsabile dell'area competente.

Articolo 8

Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - ai componenti degli organismi di controllo interni;
 - alle nomine dei componenti delle commissioni o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari;
 - alle partecipazioni di esperti, in qualità di relatori o docenti a convegni o seminari organizzati da ICO;
 - agli incarichi conferiti per la rappresentanza e il patrocinio legale nei giudizi dinanzi alle autorità giudiziarie;
 - agli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, al netto di IVA e degli accessori di legge, riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., che restano sottoposti alla relativa disciplina.
2. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, possono essere conferiti incarichi senza esperimento della procedura comparativa di cui al precedente art. 5 nei seguenti casi:
 - per ragioni di economicità, quando l'importo del singolo incarico, al netto di IVA e di eventuali

accessori di legge, sia inferiore ad €15.000;

- quando non abbiano avuto esito positivo ovvero siano andate deserte le procedure comparative adottate ai sensi dei precedenti articoli, a patto che non siano modificate le condizioni contenute nell'avviso di affidamento;
- quando, per la peculiare natura dell'incarico ovvero per le conoscenze, abilità e qualificazioni richieste, la scelta dell'incaricato debba necessariamente essere basata su un rapporto fiduciario;
- in casi di particolare e comprovata urgenza che non rendano possibile il previo esperimento delle procedure comparative.

Articolo 9

Pubblicità incarichi

1. ICO provvede a dare pubblicità, sul proprio sito web, degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento, indicando espressamente il nominativo dei soggetti percettori, la ragione e la durata dell'incarico e l'ammontare del compenso.